

N 13 /2021 .



Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione Fallimentare

Il Giudice delegato, dott.ssa Daniela Bruni,

rilevato che:

GABBA Edoardo (CF GBBDRD69A31L736A), meglio identificato in atti, ha esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ed ha depositato istanza di apertura della liquidazione;

ricorre la condizione di cui all'art.6 L.3/2012, trattandosi di soggetto non sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L.3/2012;

ritenuta la competenza di questo Tribunale perché il ricorrente è residente a Venezia, Mestre, ;

non risulta siano stati utilizzati negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L.3/2012;

si dichiara nell'istanza che il ricorrente non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.3/2012 e che non ha compiuto nei cinque anni precedenti detta richiesta atti in frode ai Creditori;

rilevata la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, tra cui la relazione particolareggiata del professionista nominato dott. Marco Voltolina che si è espresso in ordine a:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- rilevato infine che richiesta di sospensione,;

P.Q.M.

Il G.D.

- 1) Dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale ex art. 14 *ter* Legge n. 3/2012;
- 2) attribuisce alla procedura, per i prossimi quattro anni, gli emolumenti mensili percepiti dal ricorrente per la parte eccedente l'importo di mensili e onera il sig. Gabba dell'accredito sul c/c della procedura;
- 3) nomina liquidatore il dott. Marco Voltolina;
- 4) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- 5) stabilisce la pubblicità della proposta e del decreto per estratto mediante pubblicazione sul sito Internet e affissione in Tribunale, a cura del professionista incaricato;
- 6) ordina la trascrizione del presente decreto sul patrimonio immobiliare intestato all'istante;
- 7) Si comunichi all'istante e al liquidatore

Venezia,02/04/2022

Il G.D.

Dott.ssa Daniela Bruni